



Roma, 9 novembre 2016

Al Presidente
On. Senatore Andrea Marcucci

Al Relatore DDL n. 2443
On. Senatore Francesca Puglisi

Agli On.li Senatori

VII Commissione
(Istruzione pubblica, beni culturali)

Senato della Repubblica

Oggetto: Audizione su DDL 2443 “Disciplina delle professioni di educatore professionale sociopedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”, presso la 7° Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica.

Illustrissimo Presidente, illustrissimi Senatori,

in merito al DDL Testo unificato 3247 (disegni di Legge Iori e Binetti) , recante “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista “ (Atto Senato n. 2443), le nostre Organizzazioni Sindacali, che rappresentano insieme i lavoratori ed i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Funzioni Locali, nonché dei Servizi Assistenziali ed Educativi, pubblici e privati, ritengono doveroso pronunciarsi sul provvedimento richiamato in premessa in merito ad alcune tematiche che vorremmo approfondire.

Preliminarmente, è opportuno osservare che un provvedimento in questo ambito è da noi ritenuto necessario, per colmare le lacune legislative del nostro ordinamento e potrebbe costituire un contributo alla tutela dei cittadini utenti e all’operare dei professionisti impegnati nel compito delicatissimo di assicurare interventi qualificati negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-riabilitativi e socio-educativi.

Tuttavia, pur avendo apprezzato le motivazioni all'origine del Testo unificato dei disegni di legge in questione in materia di Educatori professionali, siamo fortemente preoccupati su diverse parti dell'articolato.

Il succitato provvedimento, licenziato dalla Camera dei Deputati lo scorso 21 Giugno, moltiplica la frammentazione esistente, quando invece sarebbe stato necessario, per la complessità dei bisogni di assistenza e cura, di percorsi integrati.

Si attendeva un provvedimento che colmasse i vuoti del nostro ordinamento legislativo, invece di produrre ulteriore frammentazione, sancendo la separazione del profilo dell'educatore in percorsi formativi e lavorativi diversi, arrecando gravi danni tanto ai lavoratori quanto ai cittadini fruitori dei servizi.

Inoltre, si stabiliscono percorsi di riconoscimento e di riqualificazione diversi a seconda dell'età anagrafica e degli anni di servizio, a totale carico dei lavoratori, lasciando fuori molti educatori già impiegati in servizi, riconosciuti ai sensi delle norme vigenti, con il reale rischio di dover cambiare lavoro.

Sosteniamo invece che, per la complessità dei bisogni di assistenza e cura, c'è bisogno di percorsi integrati di presa in carico globale, valorizzando anche le buone esperienze pregresse. C'è bisogno di riunificare il mondo del lavoro, di fare ordine nei profili e nelle professioni, nel rispetto della qualità delle prestazioni e dei servizi.

Le sottoscritte OO.SS. vogliono segnalare a codesta Spettabile Commissione le seguenti osservazioni in merito alla disciplina della professione dell'Educatore Professionale:

1 . La figura professionale dell'Educatore, per quanto impiegata nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, sociosanitari, socioeducativi e dell'area penitenziaria del nostro Paese (si stimano quasi 25.000 su tutto il territorio nazionale) ormai da decine di anni, presenta ancora alcuni elementi di criticità sotto l'aspetto del riconoscimento giuridico e del percorso formativo.

Si tratta di criticità che hanno radici molto antiche, che non si è riusciti ad affrontare pienamente nonostante ci sia stato un enorme lavoro portato avanti da tutte le rappresentanze del settore.

Molti di questi elementi riferibili a provvedimenti normativi che non hanno trovato applicazione, altri al piano delle autonomie locali, altri alle materie di legislazione concorrente, altri alla progettazione e gestione dei percorsi formativi. Elementi che, per essere affrontati, richiedono necessariamente l'intervento di un terzo o di più soggetti, senza i quali tali aspetti non possono vedere una soluzione anche a fronte di qualsivoglia iniziativa che la comunità professionale degli operatori possa portare avanti.

2. La discussione in Senato del DDL 2443 che riguarda il riordino delle professioni educative, pone le basi per avere finalmente una Legge che regoli le professioni educative, ma al tempo stesso contiene degli elementi di criticità della professione di Educatore Professionale che da molti anni vive il paradosso di un doppio percorso universitario:

A) Laurea triennale in "Educazione professionale nella facoltà di Medicina e Chirurgia (titolo di dottore "Educatore professionale", classe 2 - professioni sanitarie della riabilitazione);

B) Laurea Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione (titolo di dottore "Educatore professionale", classe L 19 - Scienze dell'educazione e della formazione).

Scelte fatte dai vari atenei italiani che sono in netto contrasto con il Decreto Ministeriale 520/1998 che definisce già da tempo il profilo dell'educatore professionale, delineandolo come operatore SOCIALE e SANITARIO e con la legge 251/2000 ne ha previsto lo sviluppo di carriera al pari di altre figure professionali che, posizionate nei ruoli di responsabilità e dirigenza, non cambiano di certo la denominazione della professione.

Da evidenziare inoltre che la scelta fatta dagli atenei di proporre due iter formativi della figura dell'Educatore Professionale, è in netto contrasto con i contenuti del DM 520/98 del Ministero della Sanità "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502", laddove si dispone che le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Da questo il DDL 2443 dovrebbe ripartire per quanto riguarda il profilo unico della professione, al fine di essere impiegato sia nei servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative. Cosa che oggi non accade poiché nella sanità, in virtù delle norme di accreditamento, vengono assunti ed impiegati solo Educatori Professionali della classe L/SNT2 (Facoltà Medicina e Chirurgia).

Inoltre a causa delle lacune legislative sulla piena regolamentazione della figura dell'educatore professionale, rileviamo che nei servizi gestiti dai privati sono stati assunti sia educatori classe 19 che quelli con classe 2 per non parlare di Psicologi, Sociologi, Pedagogisti, Diplomatisti in scuole tecniche superiori e Diplomatisti con attestati regionali impiegati come educatori.

Una situazione che mette a rischio sia la validità dell'accREDITAMENTO delle strutture private, ma al tempo stesso la tenuta dei livelli occupazionali, poiché gli educatori senza titolo rischiano il riconoscimento del titolo universitario.

3. E' evidente che il comparto degli Educatori Professionali è molto deregolamentato e quindi necessita di una legge che faccia chiarezza e che dia risposte certe ai quasi 25.000 professionisti che quotidianamente svolgono il gravoso compito di vicinanza e cura alle persone in difficoltà e a rischio di disagio sociale.

Affinché il DDL 2443 con tutte le sue criticità, non diventi l'ennesima occasione mancata per la regolamentazione della professione dell'Educatore Professionale è necessario che veda riconosciuti i seguenti punti:

- siano identificate chiaramente le funzioni delle figure che s'intendono regolamentare, prendendo atto che l'educatore professionale è già identificato nelle sue funzioni core dal DM520/98;

- sia contemplato il profilo unico di educatore professionale che opera per rispondere ai problemi socio sanitari della popolazione nel settore sociale, sanitario, socio sanitario, socioeducativo e penitenziario, per la prevenzione di questi o per la promozione della Salute;

- sia modificato il testo laddove prevede (previsione che appare impropria), all'interno degli ambiti di attività professionali, figura di educatore di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, così come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b del testo. In questo caso l'assimilazione ad altre figure professionali trattate nel disegno di legge potrebbe generare delle ambiguità e contraddizioni con il processo che vede, alla luce dell'articolo 1 comma 181 lettera e della legge 107/2015, l'integrazione del ciclo formativo dei bambini da zero a sei anni; quindi non un'integrazione con gli altri profili di educatore,

ma con il profilo di insegnante di scuola dell'infanzia anche sul versante dei percorsi di qualificazione con il necessario riconoscimento dell'esperienza svolta.

- siano vietate nei repertori regionali l'identificazione di figure professionali in sovrapposizione con le figure identificate nella legge e a formazione universitaria e abilitante;

- sia previsto per l'educatore professionale un percorso formativo con un congruo numero d'insegnamenti professionalizzanti svolti da educatori professionali, un tirocinio formativo di almeno 1500 ore svolte nei servizi, la previsione di ambiti disciplinari dove siano presenti tutti i saperi necessari alla professione, la previsione di un numero programmato legato ai fabbisogni reali nei servizi.

- sia vietata la doppia formazione universitaria e sia determinata invece l'obbligatorietà della collaborazione tra le classi di laurea per la formazione dell'educatore professionale che, a questo punto, per curriculum formativo e sbocchi professionali sarebbe in linea con quanto previsto dalla Direttiva 36/CE/2005 e sarebbe possibile, senza particolari difficoltà, elaborare il quadro di riferimento dei risultati di apprendimento così come previsto dal processo di modernizzazione della direttiva stessa e dalla più recente Direttiva 55/CE/2013.

- sia preso atto del pregresso e dell'esperienza di migliaia di educatori, che attualmente operano senza titolo o con titoli non specifici, dando loro la possibilità di vedere riconosciuta l'esperienza lavorativa e di poter accedere, laddove necessario, ad un percorso formativo compensativo. Per far questo andrebbero quantomeno riviste le previsioni del testo in merito alle modalità di riconversione ai nuovi profili del personale che già oggi svolge il ruolo di educatore professionale e di pedagogo. In particolare:

1. L'equipollenza dei titoli di studio per la scuola magistrale in relazione alla possibilità di prestare servizio presso i soli asili nido (per la scuola dell'Infanzia l'abilitazione all'insegnamento era già stata modificata quando fu riformato il percorso di studi degli Istituti magistrali partito nell'anno scolastico 1998/1999), non può non tener conto di chi si è diplomato dopo il 2002 compresi quelli che si sono iscritti, prima dell'approvazione della legge, al corso di studi e che devono poter terminare il ciclo, come è accaduto nel passato per gli Istituti Magistrali. Il comma 2 lettera c, dell'art.13 andrebbe riformulato facendo riferimento almeno a quanti hanno conseguito il diploma di scuola magistrale "all'entrata in vigore della presente legge".
2. Il costo dei corsi previsti al comma 2 dell'art. 13 non deve essere posto a carico dei frequentanti ma, se si tratta di lavoratori che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 6, i costi vanno posti a carico dei relativi datori di lavoro.
3. La possibilità di acquisire direttamente la qualifica di educatore professionale, senza la partecipazione al corso universitario, andrebbe estesa a tutti coloro che hanno il diploma di scuola magistrale e hanno ricoperto il ruolo di educatore professionale per almeno 3 anni anche non continuativi, inclusi i periodi di pre-ruolo, all'entrata in vigore della legge. In tal senso andrebbe modificato il comma 4 dell'art.13

4. In conseguenza dell'ampliamento delle previsioni di cui al comma 4 e delle considerazioni sulla lettera c) del comma 2, il comma 2 andrebbe rivisto prevedendo la seguente casistica:
- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore, qualora abbia un'anzianità di servizio, inclusi i periodi di pre-ruolo, inferiore ai 3 anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
 - b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 12 mesi, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
5. E' necessario che la norma renda possibile partecipare a concorsi pubblici per la qualifica di educatori professionali anche a coloro che sono in possesso di lauree in Pedagogia o Scienze dell'educazione, attraverso il riconoscimento dell'equipollenza anche di queste lauree (sia per la scuola dell'Infanzia che per il Nido).

Inoltre, se non venisse previsto un adeguato periodo di transizione, sarebbe messo in crisi il sistema di reclutamento in quanto non vi sarebbe più il bacino da cui attingere in attesa dell'avvio dei corsi universitari e della loro conclusione (tre anni).

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

Delegazione Funzione Pubblica CGIL – CISL Funzione Pubblica – UIL Federazione Poteri Locali composta da: Francesca De Rugeriis, Gianluca Mezzadri, Alessandro Purificato, Marialuisa Ghidoli, Daniela Volpato, Maria Vittoria Gobbo, Daniele Ilari